



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 2698/2021

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'A.I.A. RILASCIATA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ALLA PARTE II, DEL D.LGS. 152/06, CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 DEL 08.06.2018 E S.M.I., PER L'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO, NEL NUOVO INVASO DI DISCARICA DENOMINATO SCARPINO 3, DEL CODICE EER 190814 PRODOTTO DALL'IMPIANTO SIMAM2 E N. 1746/2018 DEL 31.08.2018 PER L'AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.

In data 21/12/2021 il dirigente RAMELLA AGOSTINO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 20.01.2021;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii ed in particolare il Titolo III Bis, alla Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 "*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*";
- il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25;

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015 n. 14;

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione della discarica denominata S3, sita in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con atto dirigenziale n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii.;

Richiamate, altresì, l'A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018, di modifica all'atto n. 1186/2018 del 08.06.2018 e l'A.D. 712/2011 del 07.02.2011 come modificata, da ultimo, dall'A.D. 2429/2021 del 18.11.2021;

Rilevato che con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 50266 del 28.09.2018, AMIU Genova S.p.A. ha inviato l'allegato 1 al PMC relativo ai "*Livelli di guardia acque sotterranee e qualità dell'aria*" revisionato in base a quanto prescritto dalla A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018;

Vista la nota n. 1816 del 27.02.2019, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 10911 del 28.02.2019, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha inviato comunicazione di modifica non sostanziale tesa ad ottenere:

- l'autorizzazione allo smaltimento, presso la stessa discarica, dei rifiuti di cui al codice EER 190703, costituiti da fanghi palabili derivanti dalle operazioni di pulizia delle vasche di stoccaggio del percolato poste al piede della discarica per un quantitativo annuo pari a 300 tonnellate;
- l'autorizzazione allo smaltimento, presso la stessa discarica, dei rifiuti di cui al codice EER 190814, costituiti da fanghi di consistenza palabile derivanti dalle operazioni di trattamento del percolato (mediante l'impianto SIMAM2) per un quantitativo annuo pari a 1.000 tonnellate.

Dato atto che con nota n. 39570 del 07.08.2019 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il procedimento relativo alla suddetta richiesta di modifica non sostanziale e contestualmente ha chiesto parere agli Enti di competenza;

Fatto rilevare che, con nota n. 49563 del 09.10.2019, A.R.P.A.L. ha evidenziato quanto segue:

- *"in merito allo smaltimento in discarica dei fanghi prodotti dall'impianto SIMAM2 non si ritiene ammissibile il rifiuto, identificato dal EER 190814, presso la discarica di Scarpino 3 in considerazione del fatto che l'eluato non è conforme ai limiti imposti dall'art 6 tabella 5 del DM 27.09.2010, così come evidenziato dal RDP n. 1800553-001 del 5.11.2018 del laboratorio ASET S.p.A. presentato da AMIU quale documentazione a supporto dell'istanza;*
- *per quanto riguarda lo smaltimento in discarica del rifiuto costituito dal sedime delle vasche di valle per la raccolta del percolato, quest'ultimo non si ritiene ammissibile in quanto di fatto costituito da percolato, identificato con il EER 190703 – Percolato di discarica, così come si evince dalla documentazione presentata dal Gestore.*
- *non si ritiene pertanto necessario modificare il PMC vigente, così come richiesto da codesta Amministrazione, in quanto è parere di questa Agenzia che non ci siano i presupposti per autorizzare lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso la discarica di Scarpino 3";*

Vista la nota n. 11359 del 03.12.2020, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 51377 del 04.12.2020, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso istanza di aggiornamento della tabella allegata al PMC contenente i "*Livelli di guardia acque sotterranee e qualità dell'aria*";

Dato atto che con nota n. 179 del 01.02.2021, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 5322 del 02.02.2021, AMIU Genova S.p.A ha trasmesso integrazioni volontarie in merito alla richiesta di modifica non sostanziale avviata in data 7.08.2019 (prot. n. 39570);

Considerato che in data 7.05.2021 (prot. Città Metropolitana n. 22845) A.R.P.A.L. ha inviato relazione finale relativa ai sopralluoghi ispettivi e controlli presso la Discarica Scarpino, effettuati nel 2020 e finalizzati a verificare quanto disposto dalla Parte II Titolo III-bis del D.lgs. 156/2006. Nelle conclusioni di tale relazione viene indicato che nel Piano di Monitoraggio e Controllo, per le emissioni, possono essere stralciati i parametri Cd, Pb, As, Ni, Benzene, Stirene, Hg gassoso e Cloruro di vinile in quanto dall'esame puntuale dei dati relativi al 2018 e 2019 A.R.P.A.L. ha riscontrato che sono stati misurati valori quasi sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo o comunque

molto bassi, pertanto tali inquinanti non si ritengono strategici per la valutazione dell'impatto della discarica;

Fatto rilevare che con nota n. 15214 del 31.05.2021, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 26987 del 31.05.2021, A.R.P.A.L. ha comunicato quanto segue:

- *“con riferimento alla proposta di livelli di guardia per i parametri Arsenico, Cromo tot., Cromo VI, Ferro, Manganese e Nichel, per il piezometro P11bis, si evidenzia che il documento in esame risulta coerente con quanto già proposto dalla Parte per i medesimi parametri e i piezometri P3bis, PN1 e P2bis nel precedente elaborato Golder del giugno 2017. [...]”;*
- *resta, invece, inevasa la definizione di altrettanti livelli di guardia per il piezometro PMSbis, per il quale il documento precedente evidenziava l'esistenza di un set di dati insufficiente per le elaborazioni statistiche. Il documento in oggetto non entra in merito su questo piezometro;*
- *risulta, inoltre, evidente che la Parte non abbia mai considerato la necessità di determinare dei livelli di guardia per il punto sorgente, anch'esso facente parte della rete di monitoraggio delle acque sotterranee del PMC, [...]”;*
- *visto quanto sopra, a conclusione degli studi effettuati dalla Parte nei due elaborati Golder si prende atto delle condizioni di un fondo naturale nelle acque sotterranee dell'area in oggetto per i seguenti parametri e piezometri: Ferro in PN1, P3bis, PN2bis e P11 bis; Arsenico in PN1, P3bis e P11 bis; Manganese in PN1 e P11bis; Cromo tot e Cromo VI in PN2bis e P3bis; Nichel in PN1 e PN2bis;*
- *infine si evidenzia che, vista la sussistenza del fondo naturale sopra riportato che ha permesso la definizione di nuovi livelli di guardia, come schematizzati nella tabella in Allegato I alla soprarichiamata nota AMIU, il superamento di tali valori di riferimento per i parametri e i piezometri di cui al punto 4 non deve comunque comportare l'attivazione di alcuna procedura del Piano di intervento del Piano di gestione operativa, se non accompagnato da ulteriori eccedenze dei livelli di guardia per parametri più maggiormente correlabili all'attività di discarica, quali a titoli di esempio non esaustivo i Cloruri, l'Ammoniaca, i Nitriti e Nitrati. Quanto ivi riportato, a parziale completamento della prescrizione lett.d) Paragrafo VIII Allegato I dell'Atto autorizzativo della discarica Scarpino 3 n.1746/2018 di codesta Città Metropolitana, che recepiva la proposta dei livelli di guardia per i sopracitati parametri e piezometri (a esclusione di P11bis);*
- *per quanto riguarda i parametri di qualità dell'aria, [...]”:*
 - *per i parametri Pb, As, Ni, Hg e Cd non si ritiene necessario che il Gestore prosegua con il monitoraggio, [...], in quanto questi inquinanti non si ritengono strategici per la valutazione dell'impatto della discarica e dall'esame puntuale dei dati relativi a 2018 e 2019 si è riscontrato che per i parametri Cd, Pb, As, Ni, Hg gassoso sono stati misurati valori quasi sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo o comunque molto bassi; non si ravvisa pertanto la necessità di prevedere livelli di guardia;*
 - *per il parametro H₂S il valore proposto corrisponde al 99° percentile della serie di dati disponibili; tale valore è superiore alla soglia olfattiva del composto, ma decisamente inferiore alla soglia corrispondente all'odore offensivo. Si ritiene pertanto condivisibile la proposta del Gestore di un livello di guardia pari a 0.7 mg/mc;*
 - *per il parametro SOV, non si concorda con il valore proposto. Valori di concentrazione dell'ordine dei 50 mg/mc sono caratteristici di emissioni convogliate e risultano molto elevati se si parla di aria ambiente, seppur in assenza di un limite di legge di riferimento; dall'esame della relazione presentata sembrerebbe di capire che il valore di guardia sia stato determinato sulla base di dati rilevati nel periodo ottobre 2019- agosto 2020; proprio in quel periodo dall'esame della relazione annuale 2019 presentata dal Gestore, ARPAL aveva evidenziato la presenza di una situazione anomala caratterizzata da valori molto elevati di SOV misurate riscontrata nel mese di dicembre 2019, per la quale era stata richiesta una motivazione. Alla luce di questo si ritiene che la elaborazione statistica per la determinazione del livello di guardia possa essere stata influenzata da tale situazione anomala, che abbia portato alla definizione di un valore che non si ritiene idoneo allo scopo”;*

Dato atto che AMIU Genova S.p.A., con nota del 02.08.2021 (prot. n. 38173), ha inviato istanza di revisione del progetto ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 121/2020;

Dato atto, altresì, che AMIU Genova S.p.A. con nota del 16.08.2021 (prot. n. 40604) ha inviato l'allegato 1 al PMC relativo ai "Livelli di guardia acque sotterranee e qualità dell'aria" revisionato a seguito delle sopracitate valutazioni di A.R.P.A.L. del 31.05.2021.

Visto che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato comunicato quanto previsto dall'art. 8 della L. 241/90 ed in particolare:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

Fatto rilevare che:

- il codice EER 190713 è costituito da un rifiuto liquido pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 36/2003, come indicato nella Tabella 2 dell'allegato 3 del suddetto decreto, non risulta ammissibile in discarica, così come evidenziato anche da A.R.P.A. nelle proprie valutazioni di competenza;
- per quanto concerne il codice EER 190814:
 - i risultati delle analisi di cui all'RDP n. 1800553-001 del 5.11.2018 del laboratorio ASET S.p.A., presentato da AMIU quale documentazione a supporto dell'istanza, evidenziano la non conformità dell'eluato ai limiti imposti dall'art 6 tabella 5 del DM 27.09.2010, esclusivamente per il parametro DOC;
 - la tabella 5 dell'allegato 4 del d.lgs. 36/2003 prevede che il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - b) fanghi individuati dai EER 190814 [...], purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
 - l'art. 16-ter del d.lgs. 36/2003 riporta che *"sono ammessi valori limite più elevati per parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies qualora:*
 - a) *sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;*
 - b) *l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;*
 - c) *fino al 30.06.2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...];*
 - c-bis) *a partire dal 01.07.2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]."*
 - la Tabella 5, dell'Allegato 4, del d.lgs. 36/2003 prevede per il parametro DOC un limite di 100 mg/l.

Considerato che con le integrazioni presentate in data 01.02.2021 (prot. n. 179) AMIU Genova S.p.A. ha riportato gli unici possibili processi applicabili ai fanghi provenienti dalla filtropressa dell'impianto SIMAM2 (individuati dal EER 190814) per poterne ulteriormente ridurre il contenuto di sostanze organiche, concludendo di scartare le ipotesi di trattamento in quanto onerose e poco convenienti;

Tenuto conto che AMIU Genova S.p.A. ha rilevato poco conveniente e molto oneroso trattare i fanghi mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

Considerato che il trattamento dei suddetti fanghi comporterebbe l'aumento della quantità di rifiuti prodotti e/o un significativo incremento delle emissioni generate risultando maggiormente impattante anche dal punto di vista ambientale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'assenso alla deroga del parametro DOC, ai sensi dell'art. 16-ter del d.lgs. 36/2003, a condizione che AMIU Genova S.p.A. effettui una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'allegato 7 del suddetto decreto, la quale dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi, e che i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica, fino al 30.06.2022 e che non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica a partire dal 01.07.2022;

Fatto rilevare, altresì, che:

- per quanto concerne la proposta dei livelli di guardia per le acque sotterranee:
 - la proposta per i parametri Arsenico, Cromo tot., Cromo VI, Ferro, Manganese e Nichel, per il piezometro P11bis, risulta coerente con quanto già proposto per i medesimi parametri e i piezometri P3bis, PN1 e P2bis;
 - si ritiene debbano essere proposti altrettanti livelli di guardia per il piezometro PMSbis, per il quale il documento precedente evidenziava l'esistenza di un set di dati insufficiente per le elaborazioni statistiche, e per il punto sorgente, anch'esso facente parte della rete di monitoraggio delle acque sotterranee del PMC;
 - vista la sussistenza del fondo naturale che ha permesso la definizione di nuovi livelli di guardia, il superamento di tali valori di riferimento per i parametri e i piezometri non deve comunque comportare l'attivazione di alcuna procedura del Piano di intervento del Piano di gestione operativa, se non accompagnato da ulteriori eccedenze dei livelli di guardia per parametri più maggiormente correlabili all'attività di discarica, quali, a titoli di esempio non esaustivo, i Cloruri, l'Ammoniaca, i Nitriti e Nitrati;
- per quanto riguarda i parametri di qualità dell'aria:
 - per i parametri Pb, As, Ni, Hg e Cd non sia necessario che il gestore prosegua con il monitoraggio, in quanto questi inquinanti non si ritengono strategici per la valutazione dell'impatto della discarica riscontrando valori quasi sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo o comunque molto bassi; non si ravvisa pertanto la necessità di prevedere livelli di guardia;
 - per il parametro H₂S sia condivisibile la proposta del gestore di un livello di guardia pari a 0.7 mg/mc in quanto il valore proposto corrisponde al 99° percentile della serie di dati disponibili; tale valore è superiore alla soglia olfattiva del composto, ma decisamente inferiore alla soglia corrispondente all'odore offensivo;
 - per il parametro SOV non si concorda con il valore proposto;

Considerato che in data 17.12.2021 personale tecnico dell'Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti ha predisposto la relazione tecnica, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico, esprimendo parere favorevole al conferimento, presso la Discarica Scarpino 3, del codice EER 190814, prodotto dall'impianto SIMAM2, e all'approvazione dei livelli di guardia proposti per le acque sotterranee e per la qualità dell'aria, così come indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Dato atto che sono fatte salve ulteriori valutazioni da parte di A.R.P.A.L. sul Piano di Monitoraggio e Controllo;

Dato atto che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha provveduto, in data 21.05.2019, ad effettuare il versamento, a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per le spese di istruttoria pari ad € 2.000,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
3010002	3001628	€ 2000,00	1329/2019

Considerato che la società A.M.I.U. Genova S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche *“le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico”*, pertanto non è stata acquisita la certificazione antimafia;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2021/2023 paragrafo 15.9, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. di modificare, ai sensi del Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii., variata con A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018 ad AMIU Genova S.p.A. per la gestione della discarica denominata Scarpino 3 e, in particolare, approvando la possibilità di conferire, presso la stessa discarica, il codice EER 190814 e modificando quanto riportato nell'atto Dirigenziale n. 1746/2018 del 31.08.2018, come segue:

- la lettera e) del capitolo I *“Prescrizioni generali”* dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018 deve intendersi come di seguito sostituita:

Potranno essere avviati a smaltimento in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

EER	Descrizione
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

EER	Descrizione
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti misti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ nel caso di rifiuti ingombranti classificati con il codice 20 03 07 non destinabili a operazioni di recupero deve essere comunque garantita, prima dell'avvio in discarica, l'effettuazione di un'operazione di selezione/cernita finalizzata alla separazione di eventuali frazioni recuperabili

- al capitolo V *“Gestione del periodo transitorio”* dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018:
 - la lettera b) deve intendersi come di seguito sostituita:

I rifiuti ammessi in discarica devono provenire da impianti che garantiscano un adeguato trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2003 e della D.g.r. n. 1208 del 20.12.2016. Ai sensi dell'Allegato 8 del D.lgs. 36/2003, al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento i rifiuti da spazzamento stradale (Codice EER 200303), che prioritariamente devono essere avviati a recupero di materia, è necessario che dalle analisi merceologiche risulti che il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio < 20 mm).
 - deve intendersi inserita la seguente prescrizione:
 - **h)** ai sensi dell'art 16-ter del d.lgs. 36/2003, tenendo conto che la Tabella 5, dell'Allegato 4, del suddetto decreto prevede per il parametro DOC un limite di 100 mg/l; la deroga al limite di concentrazione per il suddetto parametro potrà applicarsi al codice EER 190814 solo se:
 - la Società AMIU Genova S.p.A. effettui una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'allegato 7 del d.g. 36/2003, con particolare riguardo alle emissioni della discarica che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
 - fino al 30.06.2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, fino a tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 300 mg/l;
 - a partire dal 01.07.2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, da tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 200 mg/l;
- al capitolo VII *“Criteri di ammissibilità”* dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018 devono intendersi inserite le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - **t)** ai sensi dell'art 16-ter del d.lgs. 36/2003, tenendo conto che la Tabella 5, dell'Allegato 4, del suddetto decreto prevede per il parametro DOC un limite di 100 mg/l; la deroga al limite di concentrazione per il suddetto parametro potrà applicarsi al codice EER 190814 solo se:

- la Società AMIU Genova S.p.A. effettui una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'allegato 7 del d.g. 36/2003, con particolare riguardo alle emissioni della discarica che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
- fino al 30.06.2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, fino a tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 300 mg/l;
- a partire dal 01.07.2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, da tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 200 mg/l;
- l'avvio allo smaltimento in discarica del rifiuto avente codice EER 190814, potrà avvenire solo a seguito di trasmissione da parte di AMIU Genova S.p.A. della valutazione di rischio di cui sopra per le valutazioni necessarie al nulla osta al conferimento dello stesso in discarica e della valutazione della stessa da parte degli Enti competenti;
- u) potranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti, aventi codice EER 190814, derivanti dall'impianto di trattamento SIMAM2, sito all'interno della discarica di Scarpino, e nel rispetto dei seguenti parametri secondo le modalità e frequenze previste nel PMC:

Parametro	Valori limite	Unità di misura
IRDP	1000	mg O ₂ /kg SV*h
Concentrazione sostanza secca	25	%
Test cessione - eluato (L/S=10 l/kg)	Tab. 5 - Allegato 4 – D.Lgs. 36/2003	mg/l

- con riferimento altri rifiuti a smaltimento, la Tabella 34 "Verifiche di conformità" del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al provvedimento 1186/2018 del 08.06.2018 deve intendersi come di seguito sostituita:

CER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione
190814	IRDP	mg O ₂ /kg SV*h	Ad ogni conferimento	Norma UNI/TS 11184/2006	Archiviazione certificati analitici. Registrazione delle non conformità in un registro "Verifiche di non conformità"
	Concentrazione sostanza secca	%		-	
	Test cessione - eluato (L/S=10 l/kg)	mg/l		Tabella 5 dell'allegato 4 del D.lgs. 6/2003	
200203 200303 200307	Analisi visiva per accertare l'effettiva non recuperabilità del rifiuto	-	Ad ogni conferimento	-	Registrazione delle non conformità e dei carichi respinti in un registro "Veri-

CER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione
					<i>fiche di non conformità</i>

2. di modificare l'Allegato 1, capitolo VIII "*Componenti Ambientali*" dell'Atto Dirigenziale n. 1746/2018 del 31.08.2018 nelle seguenti parti:

5. di introitare la somma di € 2.000,00 versati da A.M.I.U. Genova S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

INVIA

il presente provvedimento a:

- AMIU Genova S.p.A.;
- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- Albo Gestori Ambientali.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii., variato con A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018, non in contrasto con il presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN- TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	2.000,00							
TOTALE SPESE:					-								

**Sottoscritta dal Dirigente
(RAMELLA AGOSTINO)
con firma digitale**

Matrice	parametro	limite	CSC	LIV.GUARDIA	u.m.	NOTE	TIPO
ACQUE SOTTERRANEE							
					µg/l		
	1,1 dicloroetilene	0,050		0,04			Composti organo alogenati
	1,2 dinitrobenzene	15,000		12			Nitrobenzeni
	1,3 dinitrobenzene	3,700		2,96			Nitrobenzeni
	1,4 diclorobenzene	0,500		0,4			Clorobenzeni
	2,4,6 triclorofenolo	5,000		4			Fenoli
	2,4 diclorofenolo	110,000		88			Fenoli
	2 clorofenolo	180,000		144			Fenoli
	Alaclor	0,100		0,08			Fitofarmaci
	Aldrin	0,030		0,024			Fitofarmaci
	Alfa BHC (esacloroesano)	0,100		0,08			Fitofarmaci
	Arsenico P11bis	(10,000)	19	15		Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020	Metalli
	Arsenico PN1	(10,000)	19	15		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Arsenico P3bis	(10,000)	29	23		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Arsenico PN2bis	(10,000)	10	8		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Atrazina	0,100		0,08			Fitofarmaci
	Azinphos methyl	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
	Azoto ammoniacale (come NH4+)	500,000		400			Composti azotati
	Azoto nitrico	50,000		22,4	mg/l	val.medio+4,5*dev.std	Anioni
	Azoto nitroso	500,000		400			Anioni
	Benzene	1,000		0,8			Composti organici aromatici
	Benzo (a) pirene	0,010		0,008			IPA
	Benzo (b) fluorantene	0,100		0,08			IPA
	Benzo (g,h,i) perilene	0,010		0,008			IPA
	Benzo (k) fluorantene	0,050		0,04			IPA
	Beta BHC (esacloroesano)	0,100		0,08			Fitofarmaci
	B.O.D.5 a 20°C	5,000		4	mg/l		Domanda ossigeno biologico
	Bromodiclorometano	0,170		0,136			Composti organo alogenati
	Cadmio	5,000		3,23		val.medio+4,5*dev.std	Metalli
	Calcio	senza limite		senza limite			Met. Alcalino-terrosi - cationi
	Chlorpyrifos	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
	Cianuri liberi	50,000		40			Anione
	Clordano	0,100		0,08			Fitofarmaci
	Cloronitrobenzene	0,500		0,4			Nitrobenzeni
	Cloruri	250,000		102,93	mg/l	val.medio+4,5*dev.std	Anioni
	Cloruro di vinile	0,500		0,4			Composti organo alogenati
	Conducibilità	2.500,000		2000			
	Cromo VI P11bis	(5,000)	5	4		Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020	Metalli
	Cromo VI PN1	(5,000)	5	4		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Cromo VI P3bis	(5,000)	57	46		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Cromo VI PN2bis	(5,000)	28	22		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Cromo (totale) P11bis	(50,000)	50	40		Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020	Metalli
	Cromo (totale) PN1	(50,000)	50	40		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Cromo (totale) P3bis	(50,000)	70	56		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Cromo (totale) PN2bis	(50,000)	76	61		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	DDD	0,100		0,08			Fitofarmaci
	DDE	0,100		0,08			Fitofarmaci
	DDT	0,100		0,08			Fitofarmaci
	Diazinon	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
	Dibenzo (a,h) antracene	0,010		0,008			IPA
	Dibromoclorometano	0,130		0,104			Composti organo alogenati
	Dichlorvos	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
	Dieldrin	0,030		0,024			Fitofarmaci
	Disulfoton	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
	Endrin	0,100		0,08			Fitofarmaci
	Etilbenzene	50,000		40			Degrad. composti organici aromatici
	Ferro P11bis	(200,000)	1187	950		Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020	Metalli
	Ferro PN1	(200,000)	4201	3361		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Ferro P3bis	(200,000)	578	462		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Ferro PN2bis	(200,000)	579	462		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
	Fluoruri	1.500,000		1200			Anioni
	Gamma BHC (esacloroesano)-Lindano	0,100		0,08			Fitofarmaci

Idrocarburi totali (n-esano)	0,350		0,28			Idrocarburi
Indeno (1,2,3,c,d) pirene	0,100		0,08			IPA
Livello di falda	senza limite		senza limite			misura fisica
Magnesio	senza limite		senza limite			Met. Alcalino-terrosi - cationi
Manganese P11bis	(50,000)	428	342		Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020	Metalli
Manganese PN1	(50,000)	422	338		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
Manganese P3bis	(50,000)	50	40		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
Manganese PN2bis	(50,000)	50	40		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
Mercurio	1,000		0,8			Metalli
Mevinphos	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
Monoclorobenzene	40,000		32			Clorobenzeni
Methylparathion	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
meta,para-Xilene	10,000		8			Composti organici aromatici
Nichel P11bis	(20,000)	20	16		Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020	Metalli
Nichel PN1	(20,000)	27	22		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
Nichel P3bis	(20,000)	20	16		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
Nichel PN2bis	(20,000)	29	23		Studio Geoch. acque sott.1665221/10839	Metalli
Nitrobenzene	3,500		2,8			Nitrobenzeni
Ossidabilità Kubel	5,000		4	mg/l		
Pentaclorofenolo	0,500		0,4			Fenoli
pH						
Phorate	0,100		0,08			Pesticidi fosforati
Piombo	10,000		8			Metalli
Potassio	senza limite		senza limite			Met. Alcalino-terrosi -cationi
Rame	1.000,000		800			Metalli
Sodio	200.000,000		112269		val.medio+4,5*dev.std	Met. Alcalino-terrosi - cationi
Solfati	250,000		200	mg/l		Anioni
Sommatoria (DDT+DDD+DDE)	0,100		0,08			Fitofarmaci
Sommatoria fitofarmaci	0,500		0,4			Fitofarmaci
Stirene	25,000		20			Composti organici aromatici
Sulprophos	0,100		0,08			Pesticida fosforato
Tetrachlorvinphos	0,100		0,08			Pesticida fosforato
Tetracloroetilene	1,100		0,88			Composti organo alogenati
Temperatura	senza limite		senza limite			
TOC	senza limite		senza limite			
Toluene (metil-benzene)	15,000		12			Composti organici aromatici
Tricloroetilene	1,500		1,2			Composti organo alogenati
Zinco	3.000,000		2400			Metalli

Matrice	parametro	CSC	LIV.GUARDIA	u.m.	NOTE
QUALITA' ARIA					
	CH ₄		5.000	Ppm	Su tutti i punti escl.Gas - spy
	€d		1	ng / m ³	
	PM ₁₀		40	µg / m ³	Se per 7 gg consecutivi ----> Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020
	VOC (espresso come n-esano)	Da det.		mg / Nm ³	
	NH ₃		1.750	µg / m ³	
	H ₂ S	0,7	0,6	mg / m ³	Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020
	CO ₂		Non previsto	///	
	O ₂		Non previsto	///	
	Mercaptani		0.5	ppm	
	Pb	5,6	4,5	ng / m ³	Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020
	As	2,6	2,1	ng / m ³	Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020
	Ni	14	11,2	ng / m ³	Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020
	Hg gassoso	3,3	2,6	µg / m ³	Integraz. studio geoch. acque sott e aria 19132583/R3495 sett. 2020
	Gas-spy				
	CH ₄		25.000	ppm	pari a 2,5% LIE

Comunicazione
entro 72h dal ritiro
filtri



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'A.I.A. RILASCIATA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ALLA PARTE II, DEL D.LGS. 152/06, CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 DEL 08.06.2018 E S.M.I., PER L'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO, NEL NUOVO INVASO DI DISCARICA DENOMINATO SCARPINO 3, DEL CODICE EER 190814 PRODOTTO DALL'IMPIANTO SIMAM2 E N. 1746/2018 DEL 31.08.2018 PER L'AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 22/12/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(POLESE BARBARA)
con firma digitale